

Giudice Unico Sportivo Regionale per la Regione Lombardia

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN RELAZIONE ALLA DENUNCIA PRESENTATA
DAL SIG. TOSI RICCARDO PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA A
MEZZO RACCOMANDATA A.R. DEL 14.10.2011 RITIRATA IL 14.11.2011**

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Regione Lombardia,

premesse che:

- a mezzo raccomandata a.r. portante la data del 14 ottobre 2011, pervenuta al Comitato Regionale Lombardia il 14.11.2011 e trasmessa al sottoscritto in data 20 dicembre 2011, il sig. Tosi Riccardo ha presentato denuncia per comportamento vessatorio e gestione impropria del ruolo istituzionale ricoperto da parte del Presidente del Comitato Provinciale di Como, Signor Salvatore Vilone, in merito al mancato rilascio del tesseramento in capo al denunciante;
- ai sensi degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia F.I.B.I.S. la competenza di natura generale e specifica del Giudice Sportivo Regionale riguarda fatti avvenuti nel corso di manifestazioni a carattere provinciale, regionale ed interregionale, la regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi, la regolarità del campo di giuoco, dell'abbigliamento e degli strumenti connessi all'attività sportiva, la posizione di tesseramento irregolare degli atleti;
- ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Federale F.I.B.I.S. il Giudice Unico Sportivo Regionale è altresì competente a giudicare sulle infrazioni tecnico-sportive segnalate sul referto dal direttore di gara e sui reclami ad esso proposti in materia di violazione alle norme tecnico-sportive;
- dalla disamina della denuncia del sig. Tosi Riccardo, si evince che i fatti ivi esposti non rientrano fra quelli per i quali il Giudice Unico Sportivo Regionale è competente a giudicare ai sensi delle norme suindicate, neppure sotto il profilo della posizione di tesseramento irregolare, che presuppone un avvenuto tesseramento, mentre quanto lamentato dal denunciante concernere asseriti comportamenti afferenti il mancato tesseramento;
- ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia F.I.B.I.S. l'incompetenza per materia è rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Tutto ciò premesso

in applicazione di quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Federale e Statuto Federale F.I.B.I.S. , il Giudice Unico Sportivo Regionale,

DICHIARA

la propria incompetenza a decidere riguardo alla denuncia presentata dal sig. Tosi Riccardo.



Si dispone che il presente provvedimento venga notificato al Sig. Tosi Riccardo presso la sua residenza ovvero presso il domicilio dello stesso, ove eletto, nonchè presso la sede del Comitato Provinciale di appartenenza del medesimo.

Milano, 3 febbraio 2012

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Regione Lombardia

Avv. Maurizio Locatelli